Comune di Redavalle

PROVINCIA DI PV

ORDINANZA

N. 2 DEL 11/04/2023

OGGETTO:

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA IMPIANTI TERMICI DEL RISCALDAMENTO SINO AL 30.04.2023.

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, riguardante le disposizioni per l'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti;

RICHIAMATO l'art. 4 del DPR n. 74 del 16.04.2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05.08.2020, che individuano i limiti di esercizio di impianti termici per la climatizzazione invernale;

DATO atto che nel territorio del Comune di Redavalle è possibile accendere gli impianti termici ad uso riscaldamento per un orario massimo giornaliero di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15.10 ed il 15.04, in quanto Redavalle è inserita nella ZONA E, come da art. 4 del DPR n. 74 del 2013;

DATO ATTO che il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 03.09.2022 prevede, al fine di abbattere i consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del riscaldamento;

CONSIDERATO che il Decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 06.102.2022 riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione prevista dall'art. 4 del DPR n. 74/2013 (articolo 1, comma 1), portando inoltre i limiti della zona climatica E a un orario massimo di accensione giornaliera di 13 ore tra il 22 ottobre ed il 17 aprile (articolo 1, comma 2);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 6, del Decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 06.10.2022, che prevede "al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

CONSIDERATO CHE, sebbene le raccomandazioni dell'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici siano volte alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici, tuttavia permangono condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale;

VERIFICATO il modificarsi della temperatura nell'arco della giornata, con sensibili escursioni termiche nelle prime ore del mattino e in serata, tale da giustificare l'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati, fatto salvo quanto stabilito per gli edifici indicati nell'art. 9, del citato D.P.R. 412/1993;

VISTO l'art. 10 del medesimo D.P.R. 412/93;

RITENUTO di dover prolungare la data del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, fissata per questo Comune al 07 aprile dalla normativa più volte citata;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

AUTORIZZA

dalla data odierna sino al 30.04.2023 l'accensione facoltativa degli impianti termici per tutte le categorie di edifici, per un **limite massimo di 6 ore giornaliere**, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR nei modi e nei termini previsti dalla L. n. 1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal DPR 1199 del 24.11.1971.

Il Responsabile
Firmato digitalmente
Compagnoni Pierangela